

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1064 in data 23/04/2010

**ADEMPIMENTI, ASPETTI PROCEDURALI E AMMINISTRATIVI FINALIZZATI ALLA
CONCESSIONE ED ALLA LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 3/2006**

1. Disciplina comunitaria

- 1.a Per equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 ("Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia"), di seguito denominata "l.r. 3/2006", si intende l'intensità lorda dell'aiuto, cioè il valore dell'agevolazione concessa, attualizzata in caso di abbuono di interessi, espressa come percentuale sul costo ammissibile del progetto.
- 1.b Per aiuto in regime "de minimis" si intende un aiuto ottenuto con l'esplicito riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione della Comunità europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, subordinatamente alla condizione che il soggetto richiedente non abbia ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l'importo complessivamente autorizzato.
- 1.c Il regime "de minimis" si applica alle iniziative realizzate dai soggetti che esercitano attività d'impresa.
- 1.d Sono esclusi dal regime "de minimis" e, pertanto, dai benefici della l.r. 3/2006:
- il settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal Regolamento "de minimis":
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - le attività connesse all'esportazione;
 - il settore carbonifero;
 - le imprese in difficoltà;
 - l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
- 1.e Ai soggetti che esercitano attività di impresa si applicano le disposizioni della legge regionale 4 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzione anti-crisi), nonché quelle contenute nella Comunicazione della Commissione 2009/C 83/01 del 7 aprile 2009, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", recepita con D.P.C.M. del 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131, di agevolazioni di importo limitato nell'ambito del corrispondente regime di aiuti temporanei alle imprese, in funzione anti-crisi; in tal caso, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2, "Importo di aiuto limitato e compatibile", della citata Comunicazione e degli aiuti "de minimis", non deve superare la misura di euro 500.000 nel periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

2. Soggetti beneficiari

- 2.a Possono beneficiare delle agevolazioni per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 3/2006, i soggetti privati e gli enti locali (comuni e comunità montane e loro enti strumentali).
- 2.b I soggetti beneficiari devono dimostrare di avere la disponibilità dell'unità immobiliare oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, locazione o comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di cui sopra sia diverso dalla piena proprietà, i richiedenti l'agevolazione devono produrre idoneo atto di assenso, del titolare del diritto, alla esecuzione dei lavori, nonché alla eventuale costituzione in garanzia dell'immobile oggetto di intervento.
- 2.c Nel caso di richieste di agevolazione riguardanti il così detto "contratto di fornitura di calore" stipulato con un'impresa del settore, i soggetti richiedenti l'agevolazione, quali specificati al paragrafo 2.b, devono fornire copia del contratto stesso e dimostrare, mediante la presentazione di idonea documentazione di spesa quietanzata, ancorché prodotta in fotocopia, l'avvenuta fornitura del nuovo generatore di calore oggetto del rapporto contrattuale. Le richieste di agevolazione devono essere presentate entro dodici mesi dalla data della documentazione di spesa.

3. Iniziative agevolabili

- 3.a Sono agevolabili gli interventi realizzati nel territorio della regione in corrispondenza o al servizio di edifici riconducibili per caratteristiche costruttive e destinazione al settore dell'edilizia residenziale individuati dall'art. 3, comma 1, categoria E.1, del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (*"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10"*).
- 3.b Negli edifici non ricompresi al punto 3.a sono agevolabili:
- gli interventi effettuati in corrispondenza delle unità immobiliari ad utilizzo residenziale;
 - la percentuale riferita al fabbisogno teorico delle unità immobiliari ad utilizzo residenziale servite da impianti centralizzati destinati alla produzione di energia termica (il fabbisogno teorico è determinato attraverso apposita perizia redatta da un tecnico competente in materia, verificata dagli uffici incaricati dell'attività istruttoria).
- 3.c La tipologia delle iniziative suscettibili di agevolazione è specificata negli Allegati A e C (in relazione all'installazione di impianti ed a opere edili diverse). Nei casi in cui sia necessario, in base al tipo di realizzazione, verificare che l'intervento riguardi un intero edificio e non sia possibile definire la consistenza del medesimo - anche in presenza di oggettive difficoltà derivanti dalla contiguità di costruzioni realizzate in adiacenza - vengono prese in considerazione tutte le unità immobiliari dello stesso fabbricato appartenenti al medesimo proprietario o nucleo familiare. Quest'ultimo criterio è preso a riferimento in via prioritaria dagli uffici incaricati dell'attività istruttoria nel caso di interventi realizzati in corrispondenza di fabbricati compresi nelle zone territoriali di tipo A, così come delimitate dagli strumenti urbanistici comunali.

4. Investimenti ammissibili

- 4.a Per gli interventi suscettibili di istruttoria valutativa, di cui all'art. 13 della l.r. 3/2006, sono ritenute ammissibili le richieste di agevolazione presentate entro cinque anni dalla data di

rilascio della concessione edilizia. I relativi finanziamenti sono concessi - secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) - anche con riferimento alle spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione, purché il prescritto titolo abilitativo sia successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 3/2006. Sono sottoposti alla suddetta istruttoria gli interi edifici e gli interventi edilizi specificati nell'Allegato C - per i quali le prestazioni energetiche sono valutate con esclusivo riferimento all'involucro edilizio - e, in caso di ampliamento volumetrico, anche le eventuali, ulteriori porzioni di edificio oggetto degli interventi indicati al punto 8.c.

4.b Qualora in base alla data di presentazione delle richieste non sia possibile verificare la rispondenza, agli elaborati progettuali concessionati, delle stratigrafie delle strutture edilizie dispendenti, è prescritto il rilascio di una dichiarazione da parte del direttore dei lavori, resa ai sensi dell'art. 31 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); è comunque facoltà del richiedente optare, mediante apposita domanda rivolta agli uffici incaricati dell'istruttoria tecnica, per una delle seguenti soluzioni alternative:

- effettuazione di una misurazione strumentale della trasmittanza delle strutture edilizie con l'impiego di apparecchiature in dotazione ai medesimi uffici;
- esecuzione, a proprie spese e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli stessi uffici, della verifica diretta dei materiali effettivamente impiegati in corrispondenza delle opere edili realizzate.

4.c Per le agevolazioni concesse a seguito di istruttoria automatica (di cui all'art. 12 della l.r. 3/2006), sono ammesse solo le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda; a tal fine è presa in considerazione la data di emissione delle fatture commerciali.

4.d Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte o tasse.

4.e A seconda della tipologia di intervento, sono ammissibili le spese indicate nell'Allegato A, qualora relative ad impianti di nuova installazione o alla sostituzione integrale dei componenti suscettibili di finanziamento.

4.f Per gli interventi non interessati dall'Allegato C, qualora una realizzazione sia documentata anche da fatture commerciali non rispondenti al periodo di validità indicato al punto 4.c (ovvero di dodici mesi antecedenti alla data della richiesta), gli uffici incaricati dell'attività istruttoria determinano l'importo dell'agevolazione proporzionalmente all'importo complessivo delle fatture ancora valide, sulla base del finanziamento che sarebbe stato concesso se tutta la documentazione fosse stata idonea, purché gli stessi importi si riferiscano all'acquisto di materiali e non esclusivamente al costo della manodopera. In relazione a quanto sopra, gli uffici medesimi prendono in considerazione tutte le fatture relative all'investimento oggetto di agevolazione, siano esse riferite ad acconti, anticipi, stati di avanzamento lavori, saldi o a qualsivoglia altro titolo.

5. Spese non ammissibili

5.a Non sono considerate ammissibili:

- le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo;
- le spese per l'acquisto di beni usati;

- le spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
- le spese di mera sostituzione di beni, fatta eccezione per quelle che interessano la totalità dei componenti considerati ammissibili ad agevolazione;
- le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- le spese relative ad installazioni già oggetto di finanziamento ai sensi delle leggi regionali 20 agosto 1993, n. 62, 28 marzo 1995, n. 9, e 24 dicembre 1996, n. 44, qualora non siano decorsi otto anni dalla data di ultimazione delle opere che hanno consentito la concessione dei precedenti benefici economici.

5.b Sono in ogni caso esclusi dai benefici della l.r. 3/2006 le iniziative realizzate a qualunque titolo da imprenditori agricoli o da loro familiari, ancorché al servizio di strutture residenziali inserite in aziende agricole.

6. Strumenti finanziari

6.a Ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 3/2006 le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di:

- contributi in conto capitale:
 - spesa ammissibile minima euro 2.000;
 - spesa ammissibile massima, euro 50.000; qualora la spesa ammissibile superi l'importo di euro 50.000, la stessa è comunque considerata fino alla concorrenza con il medesimo limite;
- mutui assistiti da contributo in conto interessi:
 - spesa ammissibile minima euro 25.000;
 - spesa ammissibile massima, euro 500.000; qualora la spesa ammissibile superi l'importo di euro 500.000, la stessa è comunque considerata fino alla concorrenza con il medesimo limite;
 - limitatamente agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) - aumento dell'efficienza energetica degli edifici - la spesa ammissibile massima è di euro 75.000; qualora la spesa ammissibile superi l'importo di euro 75.000, la stessa è comunque considerata fino alla concorrenza con il medesimo limite;
 - quota (ossia il rapporto espresso in percentuale tra l'ammontare del prestito e l'ammontare dell'investimento ammissibile) non superiore al 75%;
 - durata massima del mutuo, comprensiva del periodo di preammortamento, quindici anni;
 - tasso minimo agevolato a carico del beneficiario del mutuo: non inferiore ad un punto percentuale;
 - tasso a carico della Regione: differenza tra il tasso globale e il tasso agevolato;
 - importo finanziato, tasso agevolato e durata dell'agevolazione: nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla l.r. 3/2006 e del regime "de minimis", qualora il richiedente svolga attività di impresa;
 - parametro di riferimento per la determinazione dell'agevolazione: tasso di riferimento della CE pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea o pubblicato sul sito internet "www.europa.eu", in vigore alla data di concessione dell'agevolazione;
 - rimborso del mutuo assistito da garanzie ritenute idonee dalla FINAOSTA S.p.A.

6.b E' esclusa la cumulabilità tra gli strumenti finanziari.

7. Intensità delle agevolazioni

- 7.a Le agevolazioni relative all'effettuazione degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 3/2006 sono concesse nel rispetto dei criteri tecnico-economici previsti dagli Allegati A e C e, comunque, nel limite di intensità di aiuto del 50% ESL, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma, e del 70% ESL, per gli interventi di cui alla lettera c).
- 7.b Qualora la richiesta sia presentata da un'impresa, l'agevolazione, calcolata secondo i parametri di cui al punto 7.a, è concessa nel rispetto del regime "de minimis".

8. Presentazione delle domande

- 8.a Le domande di agevolazione da sottoporre ad istruttoria automatica sono presentate alla Direzione energia - Dipartimento industria, artigianato ed energia - dell'Assessorato attività produttive, di seguito denominata "Direzione energia". Per la determinazione di detta spesa si prendono in considerazione, le fatture commerciali regolarmente quietanzate.
- 8.b Le domande di agevolazione da sottoporre ad istruttoria valutativa sono presentate alla FINAOSTA S.p.A.
- 8.c Sono comunque sottoposti all'istruttoria valutativa di cui all'art. 13 della l.r. 3/2006 tutti gli interventi edilizi che comportano un ampliamento volumetrico; pertanto, se del caso, la stessa istruttoria viene effettuata considerando anche eventuali interventi aggiuntivi riguardanti singolarmente i Gruppi I, IIA, IIB e III di cui al punto 1.c dell'Allegato A, secondo i criteri nello stesso specificati.
- 8.d Fatto salvo quanto previsto per gli interventi suscettibili di istruttoria valutativa, non possono essere presentate in data antecedente alla realizzazione delle opere le richieste di agevolazione disciplinate nell'Allegato A.
- 8.e Per gli interventi la cui realizzazione è documentata da fatture commerciali intestate a più soggetti, le richieste di agevolazione sono ammesse ad istruttoria qualora sottoscritte da tutti gli interessati; in questi casi, il calcolo dell'agevolazione è effettuato, per ogni avente diritto, in proporzione all'entità delle rispettive spese ritenute ammissibili dagli uffici incaricati dell'attività istruttoria.

9. Documentazione da allegare alle domande

- 9.a Le domande devono essere presentate in competente bollo mediante i moduli predisposti, in base al tipo di istruttoria, dalla Direzione energia e dalla FINAOSTA S.p.A., corredate, a seconda del tipo di intervento realizzato, della documentazione elencata al punto 9.c e contenenti l'impegno a:
- mantenere la destinazione dichiarata dei beni finanziati per il periodo di otto anni, decorrente dalla data di ultimazione delle opere, come indicato all'articolo 16, comma 1, della l.r. 3/2006;
 - accettare ogni controllo sulle installazioni oggetto di agevolazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della l.r. 3/2006;
 - comunicare entro trenta giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;

- assumere le spese inerenti alla stipulazione del contratto di mutuo e all'erogazione dell'agevolazione, al rilascio delle eventuali garanzie richieste dalla FINAOSTA S.p.A., nonché ogni altro onere connesso al perfezionamento delle relative operazioni;
- comunicare le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda di agevolazione, qualora la stessa sia assoggettata ad istruttoria valutativa.

9.b Nella domanda di agevolazione il richiedente è tenuto altresì ad attestare:

- di non aver richiesto o beneficiato per la medesima iniziativa di altre agevolazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 3/2006;
- di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 18, comma 5, della stessa l.r. 3/2006 (mancata restituzione delle agevolazioni entro il termine di sessanta giorni, o del periodo previsto dal provvedimento di revoca nel caso di rateizzazione della somma da restituire, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di revoca);
- qualora eserciti attività d'impresa, eventuali agevolazioni di cui ha beneficiato l'azienda nel periodo di riferimento previsto dal regime "de minimis".

9.c Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione, ove pertinente in base al tipo di istruttoria applicabile al caso concreto:

- fatture commerciali quietanzate oppure copia conforme all'originale delle stesse (nell'ipotesi di investimenti sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, qualora le voci di costo non siano elencate singolarmente, la documentazione di spesa dev'essere integrata da un'apposita dichiarazione della ditta esecutrice);
- fotocopia del verbale dell'assemblea di condominio dal quale risulti l'autorizzazione ad effettuare l'intervento e, qualora non sia richiesto l'accredito del contributo sul conto corrente bancario del condominio stesso, a quietanzare il mandato di pagamento;
- fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del richiedente, per le persone fisiche;
- codice fiscale o partita IVA per tutti gli altri soggetti privati;
- scheda conoscitiva sintetica compilata, in base alla tipologia dell'installazione oggetto di agevolazione, sull'apposita modulistica predisposta dagli uffici incaricati dell'attività istruttoria;
- schede tecniche e certificazioni energetiche dei materiali e degli apparecchi;

Nel caso di interventi di cui all'allegato C:

- documentazione attestante le stratigrafie delle componenti opache e le caratteristiche delle componenti trasparenti;
- relazione elaborata attraverso l'utilizzo del software di cui all'allegato C, punto 5, in formato cartaceo ed elettronico;
- il documento elettronico (.sdb) generato dal software di cui all'allegato C, punto 5;
- progetto concessionato in formato elettronico (.dwg), ove disponibile.

9.d A fronte di interventi di cui al punto 2.6 dell'allegato A (impianti idroelettrici), l'ammissibilità della richiesta di agevolazione è subordinata all'ottenimento della subconcessione di derivazione delle acque.

9.e Le domande riguardanti agevolazioni richieste sotto forma di contributi in conto interessi e di mutui a tasso agevolato devono essere integrate dalla documentazione richiesta dalla FINAOSTA S.p.A. (ai fini della valutazione tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, nonché della congruità delle garanzie offerte), riguardante dichiarazioni fiscali, bilanci,

documentazione societaria, tecnica, catastale e anagrafica in capo al richiedente (in capo ai soci, nell'ipotesi in cui il richiedente sia una società).

- 9.f La modulistica predisposta individua, in relazione alla molteplicità degli interventi suscettibili di finanziamento, la documentazione da allegare alle richieste di agevolazione, diversificata in base alla specificità degli interventi.
- 9.g Nei casi in cui non si renda possibile quantificare l'importo delle agevolazioni sulla base della documentazione allegata alla domanda, nonché in presenza di situazioni particolari, la Direzione energia e la FINAOSTA S.p.A. possono chiedere che siano forniti documentazione ed elaborati suppletivi, non espressamente previsti ai punti precedenti.

10. Cumulabilità delle agevolazioni

- 10.a Le agevolazioni di cui all'art. 5 della l.r. 3/2006, concesse nella forma del contributo in conto interessi e del mutuo a tasso agevolato, sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.

11. Attività istruttoria

- 11.a La Direzione energia, nel caso di istruttoria automatica, e la FINAOSTA S.p.A., nel caso di istruttoria valutativa, registrano in ordine cronologico le domande presentate e provvedono ad inoltrare, nell'ipotesi di domanda incompleta o irregolare, richiesta di documentazione integrativa, da fornire nel termine di 30 giorni, pena l'inammissibilità della domanda. La richiesta di integrazioni - tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - interrompe la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento istruttorio.
- 11.b Ad avvenuto completamento della documentazione, la FINAOSTA S.p.A., nel caso di istruttoria valutativa, comunica al richiedente l'ammissibilità formale della domanda.
- 11.c Qualora la documentazione non venga integrata entro il suddetto termine, la struttura incaricata dell'attività istruttoria dà comunicazione dell'inammissibilità della richiesta. Anche nei casi in cui non necessitino di elementi integrativi, le domande respinte a seguito di istruttoria automatica, possono essere riconsiderate dagli uffici, qualora regolarizzate dai richiedenti, purché le richieste di riesame siano presentate entro un anno dalla data della comunicazione dell'inammissibilità; nelle suddette circostanze, la documentazione di spesa già depositata agli atti degli uffici è valida a tutti gli effetti per le finalità della l.r. 3/2006.
- 11.d Il procedimento si conclude entro 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Le richieste di agevolazione sono ordinate in base alla data di presentazione. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni, che concludono il procedimento amministrativo delle richieste esaminate favorevolmente, sono predisposti dalla Direzione energia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - legge finanziaria per gli anni 2001/2003), tenuto conto dell'esigenza di garantire certezza e continuità dei finanziamenti - anche mediante il ricorso ad una flessibile gestione della contabilità regionale - e delle limitazioni derivanti dalle ordinarie procedure di chiusura dell'esercizio finanziario.
- 11.e Per le richieste soggette ad istruttoria valutativa, il termine per la conclusione dell'istruttoria è stabilito in 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il

suddetto termine è prorogabile di 60 giorni in presenza di situazioni particolarmente complesse, evidenziate e circostanziate dalla FINAOSTA S.p.A. Gli uffici della Direzione energia concludono il relativo procedimento di concessione del finanziamento entro 30 giorni dalla data in cui la FINAOSTA S.p.A. rende noto l'esito dell'istruttoria.

- 11.f Le domande di agevolazione sono evase in base all'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
- 11.g Per le richieste di agevolazione suscettibili di istruttoria valutativa, nel caso di modifiche apportate al progetto originario, il richiedente deve comunicare alla FINAOSTA S.p.A. l'avvenuto deposito, presso l'Amministrazione comunale, della documentazione relativa alle varianti approvate; gli uffici incaricati dell'attività istruttoria determinano la corrispondente agevolazione attraverso l'impiego del software previsto dal punto 4 dell'Allegato C.

12. Istruttoria automatica

- 12.a L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento della regolarità delle domande presentate, nella verifica della completezza della documentazione allegata, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese, nell'effettuazione dell'eventuale sopralluogo volto a verificare la corretta esecuzione delle installazioni e la loro rispondenza alla documentazione presentata.
- 12.b Effettuata l'istruttoria con esito positivo, la Direzione energia dispone in ordine alla concessione dell'agevolazione; la medesima struttura informa il richiedente in ordine all'eventuale inammissibilità della domanda a seguito di esito negativo dell'istruttoria.

13. Istruttoria valutativa

- 13.a L'istruttoria valutativa si applica agli interventi previsti dall'articolo 11, comma 1, lett. b), della l.r. 3/2006.
- 13.b La FINAOSTA S.p.A. accerta la completezza e la regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata, verifica l'ammissibilità delle spese e trasmette copia dell'istanza alla Direzione energia.
- 13.c La FINAOSTA S.p.A. effettua la valutazione dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario e, nel caso di richiesta di agevolazione sotto forma di mutuo assistito da contributo in conto interessi, effettua anche la verifica della congruità delle garanzie; nell'ambito dell'attività istruttoria, la stessa FINAOSTA S.p.A. dispone in ordine ai riscontri necessari per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni, nonché per gli adempimenti previsti dagli articoli 17 e 18 della l.r. 3/2006.
- 13.d Al termine dell'istruttoria, la FINAOSTA S.p.A. provvede a darne comunicazione alla Direzione energia, per la conclusione del procedimento, ed al richiedente.
- 13.e La concessione dell'agevolazione è approvata con deliberazione della Giunta regionale.
- 13.f La Direzione energia provvede:
- alla liquidazione delle agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale, previa presentazione della documentazione indicata al punto 14 e delle risultanze dell'eventuale sopralluogo;
 - a trasmettere alla FINAOSTA S.p.A., nell'ipotesi di agevolazioni sotto forma di mutuo assistito da contributo in conto interessi, copia della deliberazione della Giunta regionale di

cui al punto 13.e; la liquidazione dell'agevolazione, da parte della FINAOSTA S.p.A., è effettuata secondo le modalità indicate al punto 14.

14. Liquidazione delle agevolazioni

14.a Le agevolazioni sono liquidate a seguito:

- delle risultanze dell'eventuale sopralluogo effettuato da parte della Direzione energia o disposto dalla FINAOSTA S.p.A., in base al tipo di istruttoria ed al tipo di agevolazione;
- della presentazione, qualora prevista, delle fatture in formato originale, o in copia ad esso conforme, debitamente quietanzate o corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo, della fotocopia del bonifico bancario).

14.b I mutui assistiti da contributo in conto interessi sono erogati da parte della FINAOSTA S.p.A. proporzionalmente alla percentuale di realizzazione dell'investimento fino all'85%; il restante 15% è erogato a completamento dell'iniziativa entro e non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 18, comma 2, della l.r. 3/2006.

14.c Gli interventi relativi a domande oggetto di istruttoria valutativa e favorevolmente istruite devono essere ultimati entro il termine di validità della concessione edilizia, così come previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 3/2006. Entro la stessa scadenza deve essere trasmessa ai competenti uffici la documentazione fiscale attestante il saldo della spesa effettivamente sostenuta, nonché, ove previsto dalla normativa applicabile ai casi specifici, i documenti comprovanti la regolare esecuzione delle opere.

14.d L'erogazione a saldo è comunque subordinata all'acquisizione:

- della dichiarazione resa dal beneficiario, attestante di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime iniziative;
- della comunicazione di ultimazione dei lavori;
- della dichiarazione di conformità dell'impianto, ove pertinente;
- delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente, rilasciate dagli enti preposti.

15. Trasferimento delle agevolazioni - Variazioni soggettive

15.a Nelle ipotesi di modifica, trasformazione, fusione, scissione societaria, conferimento e cessione di azienda, successione a causa di morte, alienazione dell'unità immobiliare, l'agevolazione - previo aggiornamento di documentazione e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e all'esito positivo dell'istruttoria - può essere erogata o mantenuta in capo al soggetto subentrante.

15.b La richiesta di subentrare nella titolarità della domanda e nella titolarità del provvedimento di concessione dell'agevolazione, qualora già adottato, deve essere inoltrata alla Direzione energia, nel caso di istruttoria automatica, o alla FINAOSTA S.p.A., nel caso di istruttoria valutativa.

15.c La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere l'impegno a:

- mantenere, per i beni finanziati, la destinazione dichiarata, per i periodi indicati all'articolo 16, comma 1, della l.r. 3/2006;
- accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 3/2006 e delle relative modalità di applicazione;
- comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;

- comunicare le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda di agevolazione, qualora la stessa sia assoggettata ad istruttoria valutativa;
- assumere le spese inerenti alla stipulazione e all'erogazione delle agevolazioni, al rilascio delle garanzie, nonché ad ogni altro onere connesso al perfezionamento dell'operazione.

15.d Nella richiesta deve inoltre essere dichiarato:

- che il richiedente non ha beneficiato o non intende beneficiare per la medesima iniziativa di altre agevolazioni;
- qualora il soggetto richiedente svolga attività d'impresa, l'importo delle eventuali agevolazioni di cui ha beneficiato nell'ultimo triennio in regime "de minimis".

15.e Effettuata l'istruttoria, la Direzione energia comunica al richiedente, previa deliberazione della Giunta regionale, le relative determinazioni assunte.

15.f Nell'ipotesi in cui l'istruttoria effettuata in merito alla richiesta di trasferimento dell'agevolazione si concluda con esito negativo, la stessa agevolazione - recepito l'eventuale parere motivato di FINAOSTA S.p.A. - è revocata con deliberazione della Giunta regionale. Successivamente, la Direzione energia provvede a darne comunicazione al richiedente e l'eventuale ammontare dell'agevolazione già percepito è restituito secondo le modalità stabilite nella deliberazione di cui sopra.